



ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Disciplina della circolazione stradale e della sosta, in occasione dell'abbattimento di un esemplare di Celtis nell'area di S. Marta, lungo Via della Scomenzera.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 7, 14, 20,21 del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024 n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

CONSIDERATO il Decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante



l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA: l'Ordinanza n. 150/2009 in data 21 dicembre 2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'Ordinanza n.150/2009 del 21 dicembre 2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1298 del 04 aprile 2025;

VISTE: le comunicazioni intercorse tra la Cooperativa Sociale Giotto, con sede in Via Vigonovese, 111 - 35127 Padova (PD), Codice Fiscale e Partita IVA 00246620280, e gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale MAS, concernenti gli interventi di abbattimento di alberature e, in particolare, l'esemplare n. 725 lungo Via della Scomenzera nell'area di S. Marta, nonché la planimetria dell'area di intervento trasmessa a integrazione della corrispondenza;

RITENUTO: opportuno modificare temporaneamente la disciplina della sosta e della circolazione veicolare e pedonale nell'area portuale di Venezia interessata dalle operazioni di abbattimento, al fine di garantire l'incolumità pubblica e lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale e della sosta

Il giorno 29 settembre 2026, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, nelle aree portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale e, nello specifico, nell'area di S. Marta lungo Via della Scomenzera, verrà eseguito l'interventi di abbattimento di un'alberatura, nell'area evidenziata nella planimetria allegata.

A tal fine, per la fascia oraria indicata, sono temporaneamente soppresse le piazzole di sosta riservate al carico e scarico adiacenti all'area di intervento, nonché n. 3 piazzole di sosta date in concessione ubicate in prossimità della medesima area. Su tali piazzole è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli. La segnaletica temporanea dovrà individuare puntualmente sul posto gli stalli interessati dal presente divieto.

Durante le fasi di lavoro che possano interferire con la viabilità veicolare, l'esecutore degli interventi dovrà garantire il transito in condizioni di sicurezza



lungo Via della Scomenzera, delimitando l'area di cantiere mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e della circolazione veicolare, è obbligatoria la presenza di movieri lungo la viabilità interessata, in posizione idonea a segnalare il cantiere, regolare i flussi e prevenire interferenze con i mezzi in transito. I movieri dovranno presidiare tutte le fasi di lavorazione che possano interferire con il passaggio di veicoli.

Parimenti, durante le fasi di lavoro che possano interferire con la circolazione pedonale, dovrà essere garantita la presenza di movieri dedicati al presidio dei percorsi pedonali interessati, con il compito di segnalare il pericolo e regolare o interrompere temporaneamente il passaggio dei pedoni per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Qualora le operazioni determinino un'interferenza puntuale con il passaggio dei veicoli o dei pedoni, i movieri dovranno disporre la temporanea interruzione dei relativi transiti limitatamente al tempo strettamente necessario, consentendone la ripresa soltanto quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza. L'esecutore dovrà inoltre delimitare e mettere in sicurezza l'area di intervento mediante idonea segnaletica temporanea e gli apprestamenti necessari e ogni ulteriore dispositivo di protezione previsto dalla normativa vigente.

Nell'area di cantiere, come delimitata dall'esecutore, sono vietati l'accesso, la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi e il personale della Cooperativa Sociale Giotto impiegati nelle lavorazioni e per i mezzi di soccorso, in condizioni di sicurezza.

I divieti previsti nel presente articolo non si applicano ai veicoli delle Forze dell'Ordine, della Guardia Costiera e dei servizi di emergenza e soccorso che procedano con dispositivi luminosi e acustici in funzione. In tale eventualità, gli interventi dovranno essere immediatamente sospesi per consentire il transito in condizioni di sicurezza dei mezzi di emergenza.

ARTICOLO 2 - Prescrizioni per l'esecutore dei lavori

La Cooperativa Sociale Giotto ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

- rispettare le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante "Cantieri temporanei o mobili", nonché ogni ulteriore disposizione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisporre, prima dell'inizio degli interventi, la segnaletica stradale temporanea prevista dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e dal disciplinare tecnico vigente, provvedendo



alla delimitazione e alla messa in sicurezza delle aree di intervento e alla corretta segnalazione del cantiere e dell'eventuale impianto semaforico temporaneo;

- garantire che ogni restringimento della carreggiata o modifica della viabilità sia adeguatamente presegnalato e segnalato mediante idonea cartellonistica temporanea, conforme alla normativa vigente;
- impiegare movieri adeguatamente formati, presenti lungo la viabilità veicolare e sui percorsi pedonali interessati durante tutte le fasi di lavoro che possano interferire con i rispettivi transiti, in numero e posizioni idonei a garantire la sicurezza della circolazione e la gestione delle interferenze tra questa e le attività di cantiere;
- segnalare tempestivamente la presenza di aree di cantiere, macchine operatrici, materiali, attrezzature o di qualsiasi altro ostacolo che possa costituire pericolo o intralcio alla regolare e sicura circolazione veicolare e pedonale;
- garantire che tutto il personale operante sulla sede stradale, compresi gli eventuali movieri, sia dotato ed utilizzi dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità conformi alla normativa vigente;
- mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata delle attività, la segnaletica stradale temporanea e gli altri dispositivi di sicurezza adottati, provvedendo alla loro costante sorveglianza, manutenzione, sostituzione o ripristino qualora risultino danneggiati, rimossi o comunque inefficaci;
- provvedere, al termine degli interventi, alla completa rimozione della segnaletica temporanea e di ogni altro apprestamento di cantiere, ripristinando lo stato dei luoghi e la normale disciplina della circolazione;
- provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione coatta, riferita alle piazzole di carico e scarico e alle n. 3 piazzole date in concessione interessate dall'intervento, almeno 48 ore prima dell'inizio della prima fascia di validità del divieto, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e della normativa vigente. La segnaletica dovrà individuare esattamente gli stalli interessati e riportare le date e le fasce orarie previste, mantenendosi in perfetta efficienza fino al termine delle operazioni;
- provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di eventuali danni arrecati alle infrastrutture stradali, ai manufatti, alle pavimentazioni, alla segnaletica, agli impianti e agli arredi presenti nell'area interessata dagli interventi, senza alcun onere a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.



ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, in prossimità dell'area di intervento evidenziata nella planimetria allegata; gli stalli interessati dal divieto dovranno essere puntualmente identificati dalla segnaletica temporanea in loco.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza hanno efficacia il giorno 29 settembre 2026, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, e, in via alternativa alle condizioni indicate al comma seguente, il giorno 30 settembre 2026 nella medesima fascia oraria.

Qualora, per condizioni meteorologiche avverse o per sopravvenute esigenze tecniche od operative non prevedibili, non sia possibile eseguire le attività nella giornata del 29 settembre, la presente Ordinanza conserverà la propria efficacia, con le medesime modalità e prescrizioni, anche nella giornata del 30 settembre 2026, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, senza necessità di adozione di un ulteriore provvedimento.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Mantovanelli

MANTOVANELLI
ROBERTO
25.09.2026
15:57:27
GMT+02:00





ALLEGATO – PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO



La planimetria rappresenta l'area di intervento. Le piazzole di carico e scarico e le tre piazzole date in concessione soggette al divieto sono individuate dalla segnaletica temporanea apposta sul posto, ai sensi dell'articolo 1.